



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Modifica al piano formativo apprendistato

Autore: Redazione | 31/10/2020



L'apprendista viene assunto al fine di acquisire una determinata qualifica professionale e per questo deve ricevere un'adeguata formazione.

Una volta, veniva chiamato garzone di bottega e, oggi, viene definito dalla legge apprendista. Nel corso del tempo, sono cambiate molte cose ma è rimasta inalterata l'esigenza di avere a disposizione uno strumento che consenta ai giovani, alla fine della scuola, di entrare direttamente nel mondo del lavoro

facendo esperienza diretta sul campo. Per assolvere a questa finalità la legge ha introdotto il contratto di apprendistato che consente ai giovani apprendisti di entrare in azienda con un mix tra lavoro e formazione.

Già al momento dell'assunzione, la finalità formativa del contratto è riassunta nel piano formativo individuale. Ma è possibile una **modifica al piano formativo** previsto dal contratto di **apprendistato**? La risposta è sì, a condizione che la modifica sia concordata dal datore di lavoro e dall'apprendista e consenta comunque al lavoratore di acquisire le competenze cui il contratto è finalizzato.

Contratto di apprendistato: cos'è?

Il **contratto di apprendistato** è un contratto a causa mista, lavoro e formazione.

Sottoscrivendo un contratto di apprendistato, infatti, il **lavoratore apprendista** si obbliga ad eseguire una prestazione di lavoro a favore del datore di lavoro e quest'ultimo si obbliga, oltre al pagamento della retribuzione, ad **erogare all'apprendista la formazione specifica** necessaria ad acquisire, alla fine del periodo formativo, la qualifica professionale prevista dal contratto stesso.

Tanto per fare un esempio, se il contratto di apprendistato è finalizzato ad acquisire la qualifica professionale di cuoco, l'apprendista dovrà, per una parte dell'orario di lavoro, svolgere attività lavorativa come **apprendista** cuoco a favore del datore di lavoro e, per la restante parte del tempo, ricevere una formazione specifica che gli consenta di acquisire le competenze professionali di un cuoco qualificato.

Contratto di apprendistato: i requisiti

Considerata la sua funzione formativa, il contratto di apprendistato può essere sottoscritto solo con giovani che abbiano un'età compresa tra 18 e 29 anni al momento dell'assunzione. Il limite anagrafico massimo per **essere assunto come apprendista** è, dunque, un'età pari a 29 anni e 364 giorni. Il contratto di apprendistato può avere una durata minima di 6 mesi e una durata massima di tre anni. Alla fine del periodo di formazione, se nessuna delle due parti comunica all'altra il **recesso dal contratto**, il rapporto di lavoro prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **[1]**.

Contratto di apprendistato: che cos'è il piano formativo individuale?

Il **piano formativo individuale** (Pif) è un documento che deve essere allegato al contratto di apprendistato e che contiene il programma della formazione che dovrà essere erogata all'apprendista da parte del datore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto.

Leggendo il piano formativo individuale, dunque, l'apprendista può conoscere ex ante quali attività formative gli saranno erogate per consentirgli di conseguire la **qualifica professionale** a cui il contratto tende.

Nel piano formativo individuale vengono individuati gli obiettivi formativi che devono essere raggiunti alla fine del periodo di formazione e le attività da svolgere per realizzare tali obiettivi.

Spesso, nella redazione del Pif, le aziende richiedono il supporto degli **enti bilaterali**, ossia, organismi composti sia dai rappresentanti dei sindacati che dai rappresentanti delle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di settore.

Modifica al piano formativo individuale

Trattandosi di un piano pluriennale, può accadere che, nel corso dello svolgimento del rapporto, il piano formativo individuale debba essere modificato ed aggiornato.

È possibile **modificare il piano formativo individuale** nel contratto di apprendistato ma, trattandosi di un documento sottoscritto e condiviso da entrambe le parti del rapporto di lavoro, la **modifica del Pif** deve essere condivisa con l'apprendista e sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Inoltre, se il piano formativo è stato redatto con l'ausilio degli enti bilaterali, è bene coinvolgere nella modifica del Pif anche l'ente bilaterale stesso, al fine di avere il suo imprimatur sul cambiamento del piano.

La **modifica del piano formativo individuale** è assolutamente necessaria quando, nel corso dello svolgimento del contratto di apprendistato, le parti concordano una modifica delle mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione impartita all'apprendista, infatti, deve essere strettamente connessa con la qualifica professionale da conseguire e con le mansioni svolte. Se queste ultime vengono modificate occorre, dunque, modificare di conseguenza anche il piano formativo individuale.

Note

[1] Artt. 41 e ss. D.Lgs 81/2015.